



Deliberazione n. 38 Data 27/11/2014

Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni

Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TERRE E FIUMI DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI I COMPETENZA

L'anno 2014 il giorno ventisette del mese di novembre alle ore **21.00** nella Sala Consiliare del Comune di Copparo, previa consegna nei modi e termini di legge, delle lettere di invito, sono convenuti i Consiglieri:

		Pres	Ass.			Pres	Ass.
1	AMÀ ALESSANDRO	X		16	MANCINELLI ENRICO	X	
2	ASTOLFI ALBERTO	X		17	ORSINI FRANCA	X	
3	BARBIERI DARIO	X		18	PAVANI GABRIELE	X	
4	BARBIERI FILIPPO	X		19	PERELLI MIRKO		X
5	BIZZI GABRIELE	X		20	PEZZOLI ELISABETTA	X	
6	BOSCHETTI BEATRICE	X		21	PIGOZZI ALESSANDRA	X	
7	BRISCAGLI ROBERTA	X		22	ROSSI NICOLA	X	
8	BUI STEFANIA	X		23	RUFFONI RITA	X	
9	CHINAGLIA DARIO	X		24	SARTI ALESSANDRO	X	
10	COLOMBARI VALERIA	X		25	SPIANDORELLO ROBERTO	X	
11	FERRARI MARCO	X		26	TRACCHI SIMONE	X	
12	GALLI FABIO		X	27	TROMBIN ELISA	X	
13	GIANNINI ANTONIO	X		28	VERONESE LUANA	X	
14	GUGLIELMO ANDREA	X		29	ZAGHINI ERIC	X	
15	LEONARDI MARCO	X		30	ZANCA DOMENICO	X	
					TOTALE Pres./Ass.	28	2

Partecipa alla seduta il Dott. Bartolini Rossella Segretario Generale dell'Unione.

Il Sig. nella sua qualità di constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli Scrutatori, Bizzi Gabriele, Orsini Franca, Sarti Alessandro, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90.

Giustifica l'assenza il Consigliere

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su file audio e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della L. 241/90.

Giustificano l'assenza i Consiglieri Fabio Galli e Mirko Perelli.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Presidente dell'Unione che illustra l'argomento.

Dopodichè dichiara aperto il dibattito a cui partecipano consiglieri pronunciando interventi di cui si riportano di seguito in forma riassuntiva i punti salienti

Il consigliere Simone afferma che la istituzione dell'ufficio della centrale unica di committenza rappresenta un valore aggiunto e che con la istituzione si è cercato di perseguire l'obiettivo della economicità .

Egli afferma che l'ufficio rappresenta un altro tassello nel percorso di miglioramento dell'Unione.

Il consigliere Orsini conferma di nuovo la posizione favorevole del gruppo all'approvazione della proposta di delibera sulla centrale unica di committenza .

Aggiunge che la delibera va nella direzione della unificazione e fa notare per il momento l'ufficio parte con una unità lavorativa .

Il consigliere Orsini chiede altresì che i bandi siano visibili sul sito dell'Unione dei Comuni.

Il consigliere Filippo Barbieri afferma che la istituzione della centrale di committenza rafforza l'Unione dei Comuni : egli sottolinea che gli scopi principali sono di razionalizzare le spese e di predisporre gare uniche per acquisti e forniture . Egli evidenzia che nel settore delle acquisizioni di acquisti lavori e forniture è fondamentale avere la massima trasparenza e la centrale garantisce una maggiore trasparenza così come l'accesso al MEPA.

Egli aggiunge che è stato fatto un ottimo lavoro e che comunque è stato chiarito che i singoli comuni possono operare autonomamente per acquisti e forniture se si avvalgono del mercato elettronico MEPA.

Il consigliere Leonardi afferma di essere favorevole e si augura che l'"imbottigliamento" della centrale non diventi un collo di bottiglia che porti a lungaggini burocratiche

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE

Visto l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *"Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica."

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane....., esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)."*

Considerato che l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente modificato dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, nota

come “legge Delrio” e dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 , nota come riforma della pubblica amministrazione, ha fissato le seguenti scadenze per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali:

- a) entro il 1 gennaio 2013 almeno 3 funzioni fondamentali;
- b) entro il 30 settembre 2014 ulteriori 3 funzioni fondamentali;
- c) entro il 31 dicembre 2014 tutte le rimanenti funzioni di cui al comma 27;

-che con atto costitutivo sottoscritto in data 01/12/2009 rep. n. 66385, registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n. 9432 serie 1T, i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro hanno costituito l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e 10/2008;

-che con delibere di Consiglio di Unione n. 8/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010, 15/2010, 1/2011, 50/2012 e 55/2012 l’Unione ha provveduto ad assumere dai Comuni membri il conferimento all’Unione delle seguenti funzioni:

-Servizi Sociali e Socio sanitari;

-Coordinamento pedagogico;

-Piano Strutturale Comunale (PSC Associato), regolamento urbanistico edilizio, dei servizi dell’urbanistica, del piano strategico, delle funzioni della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio;

-Sistema Informativo Territoriale (SIT);

-Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Sportello Unico Edilizia e Impresa (SUEI), Promozione Turistica e Territoriale dell’Unione;

-Polizia Locale;

-Gestione del personale;

-Servizi Informatici;

EVIDENZIATO che le funzioni oggetto di conferimento riguardano la totalità dei Comuni membri;

Considerato che quindi i Comuni dell’Unione Terre e Fiumi hanno adempiuto all’obbligo della gestione associata di più di tre funzioni fondamentali e precisamente:

-organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (in parte);

- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- polizia municipale e polizia amministrativa locale (in parte e si precisa che è rimasta ai Comuni la competenza in materia di Fiere e Mercati);

Considerato:

-che l’art. 23, comma 2 D.L. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011) ha aggiunto all’art. 33 del d.lgs.n. 163/2006 il comma 3 bis, secondo cui “I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad una unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 del testo Unico di cui al D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”;

-che la recente legge n. 89/2014 ha esteso tale obbligo ai Comuni superiori a 5.000 abitanti e la legge 114 dell’11 agosto 2014 ha limitato la deroga per gli affidamenti al di sotto dei 40.000,00 euro ai Comuni superiori di 10.000 abitanti;

- che l’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 66 del 24/06/2014, convertito in legge n. 89 del 24/06/2014, testualmente recita:

“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 ,n. 56. In alternativa , gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.P.A . o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;

-Che l'articolo 23 ter della legge 114 dell'11 agosto 2014 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014 avente per oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziaria ha stabilito:

“Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.....entrano in vigore al 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.”

CONSIDERATO:

-che i Comuni aderenti all'Unione Terre e fiumi hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la Centrale Unica di committenza, mediante conferimento all'Unione Terre e Fiumi delle relative funzioni e attività;

Richiamato il principio di cui all'art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art. 24 co. 4 della l.r. 21/2012, nell'accezione fornita dalla magistratura contabile: cfr. Corte dei conti, sez. Piemonte, parere n. 304/2012: *“Le disposizioni sopra citate vietano anche l'eventualità che la medesima funzione sia oggetto di più di una forma associativa, con conseguente duplicazione di spese. Sotto questo profilo, la Sezione osserva che il divieto menzionato deve essere riferito, nel caso di specie, alla singola specifica funzione di Segreteria comunale conferita in forma associata, e non alla complessiva fattispecie a) del citato art. 14 comma 27, che ricomprende una pluralità di funzioni amministrative tra loro distinte, secondo una logica classificatoria di tipo giuridico-finanziario, analoga a quella sottostante alla classificazione già contenuta nel D.P.R. n. 194/1996. Pertanto, fermo restando l'obbligo della gestione associata di tutte le funzioni fondamentali, se da un lato non risulta precluso l'affidamento, alla medesima Unione di Comuni, della Segreteria comunale insieme a tutte le altre funzioni ricomprendibili nella fattispecie sub a) (già funzione 01, prevista dal D.P.R. n. 194/1996, denominata “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo”), dall'altro lato non risulta neppure precluso l'affidamento disgiunto, tramite diverse soluzioni associative, della Segreteria comunale rispetto alle altre funzioni includibili nella fattispecie a), purchè non si abbia un'effettiva duplicazione delle singole funzioni individuali”*);

Vista la seguente documentazione:

- a) documento istruttorio;
- b) progetto di fattibilità;
- c) schema di convenzione;

Ritenuto di procedere all'approvazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, reso dal Segretario dell'Unione ;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Area Servizi Economico Finanziari ai sensi dell'articolo 49 d. lgs n. 267/2000 ;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai n. 28 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di istituire, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis del d. lgs n. 163/2006, all'interno dell'Unione Terre e Fiumi la Centrale Unica di committenza ;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione per la costituzione all'interno dell'Unione Terre e Fiumi del “Servizio della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture” nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera c);
- 3) di precisare che la Centrale Unica di committenza opera sia a favore dell'Unione dei Comuni che dei Comuni facenti parte dell'Unione;
- 4) di dare atto che le amministrazioni dei restanti enti conferenti procederanno all'adozione di analoga deliberazione, con approvazione finale da parte del Consiglio dell'Unione;

- 5) di dare mandato al Presidente, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;
- 6) di autorizzare il Presidente ad apportare in sede di stipula tutte le modifiche e/ integrazioni non sostanziali che riterrà necessarie nell'interesse dell'ente;

BR/It
n. 38/2014

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Bartolini Rossella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Copparo,

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Fedozzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Copparo,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Fedozzi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Com'è noto dal 1 gennaio 2015 tutti i Comuni non capoluogo di Provincia possono acquisire beni e servizi e dal 1 luglio 2015 lavori attraverso le seguenti modalità :

- a) nell'ambito di Unioni di Comuni;
- b) costituendo apposito accordo consortile tra Comuni;
- c) ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- d) ricorrendo alle Province;
- e) utilizzando per l'acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Se non ricorrono a questi strumenti per i Comuni sarà impossibile bandire gare in quanto non viene rilasciato il CIG (codice identificativo gara).

La nuova disciplina si applica anche alle acquisizioni di lavori servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, e per i Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, ai lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Infatti l'art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/2006 testualmente recita:

“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso strumenti elettronici d'acquisto gestiti da Consip S.P.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a o da altro soggetto aggregatore di riferimenti. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia di codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”.

Pertanto si propone di costituire all'interno dell'Unione Terre e Fiumi un Ufficio Unico a cui affidare le funzioni di Centrale di committenza e le competenze previste dallo schema di convenzione.

Con l'istituzione della CUC all'interno dell'Unione i Comuni intendono:

- a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara d'appalti pubblici e d'acquisizioni lavori, beni e servizi;
- b) ottenere economie di gestione, concentrando in una unica sede attività identiche;
- c) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti e di acquisizioni;
- d) gestire il processo di approvvigionamento selezionando il sistema di acquisizione
- e) conseguire maggiori economie in sede d'aggiudicazione attraverso l'aggregazione di procedure afferenti lavori, servizi o forniture simili facenti capo a più enti quando possibile, ciò compatibilmente con le singole programmazioni degli enti tenuto conto delle tempistiche dettate dai rispettivi elenchi annuali approvati.

Nel corso del 2014 presso l'Unione dei Comuni si sono tenuti dei confronti con i tecnici dei Comuni aderenti.

Durante gli incontri si è ribadita la necessità di chiarire le competenze della Centrale Unica di committenza al fine di evitare duplicazioni e incertezze nei compiti e nei ruoli, con particolare riguardo ai rapporti con il RUP di ogni singolo ente.

Pertanto si precisa quanto segue:

a) Natura giuridica della C.U.C:

La centrale di committenza è la principale modalità organizzativa attraverso cui i Comuni devono affidare le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, ad esclusione di quelli rimasti in capo agli enti.

La centrale unica di committenza è priva di autonoma personalità giuridica ma si configura dotata di autonomia operativa-funzionale per quanto attiene le modalità di svolgimento delle funzioni alla stessa conferite.

b) Codice dei contratti

La centrale è tenuta all'osservanza del codice dei contratti (d.lgs.n. 163/2006). Il codice prevede discipline differenti a seconda che un contratto si collochi, in base al suo valore, al di sopra o al di sotto di una determinata soglia.

Tale soglia, diversamente indicata per lavori, servizi o forniture, conferisce o meno agli appalti una rilevanza in ambito comunitario.

Per l'affidamento di contratti di rilevanza comunitaria si applicano i principi e le norme del codice di diretta derivazione comunitaria, per gli altri contratti si applicano gli articoli da 121 a 125 del codice.

Le acquisizioni di servizi, forniture e lavori in economia vengono effettuati per valori al di sotto della soglia comunitaria e possono essere mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.

Negli ultimi anni il legislatore, perseguendo finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, ha profondamente modificato le modalità con cui i Comuni possono fare lavori ed acquisti di beni e servizi, imponendo di indire gare tramite Centrale unica di committenza o di utilizzare la piattaforma Consip (acronimo di Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) e del Mepa (Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni) gestito da Consip.

Il mercato elettronico, pur rappresentando il luogo d'incontro virtuale tra stazione appaltante e operatori economici, non libera l'amministrazione dall'osservanza delle norme in tema di contratti e d'affidamento in economia.

c) Compiti che rimangono ai Comuni

La costituzione di una Centrale di committenza unica non sottrae ai Comuni la totalità delle proprie competenze in materia di contratti pubblici.

Spetta, infatti, alla suddetta stazione appaltante centralizzata la fase che va dalla redazione della parte amministrativa del capitolato speciale d'appalto ed alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, al bando.

Per quanto riguarda l'aggiudicazione definitiva dopo un confronto con i Comuni è emersa la proposta di lasciare ad ogni Comune la scelta se affidare alla CUC o meno la fase dell'aggiudicazione definitiva, fermo restando che è compito della CUC provvedere all'aggiudicazione provvisoria.

Rimane in capo ai singoli Comuni sia la fase "a monte" della programmazione e della scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire (ad es. determina a contrarre), sia la fase "a valle" a partire dalla stipulazione del contratto, salvo una espressa delega anche di quest'ultima fase.

La consegna e l'apertura delle offerte ed i lavori della Commissione possono essere svolti o presso la sede della Centrale di committenza oppure presso la sede di ciascun Comune dove la Centrale può comunque domiciliarsi.

Quindi titolare della responsabilità unica dei procedimenti resta il Comune, mentre la Centrale ha il compito di adempiere alle procedure di gara fino alla aggiudicazione provvisoria e per i comuni che lo chiedono anche dell'aggiudicazione definitiva .

Salvo diversa disposizione da parte del Comune la gara è presieduta dal RUP del Comune, indicato nella determina a contrarre, salvo l'assistenza procedurale della Centrale.

La centrale cura anche il rapporto con l'Autorità Nazionale anticorruzione.

d) Procedure d'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi in economia sotto i € 40.000,00.

Si precisa che il Rup di ciascun Comune si avvale della centrale per la richiesta del CIG e del CUP, comunicando i dati solitamente richiesti dall'ANAC per il rilascio del CIG, compreso quello in modalità semplificata, nonché i dati da inserire nel sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per l'ottenimento del CUP cioè:

- fattispecie contrattuale;
- importo al netto IVA;
- oggetto;
- procedura di scelta contraente: **affidamento in economia diretto**;
- oggetto principale del contratto;
- CUP;
- CIG ACCORDO QUADRO.

La comunicazione dovrà essere corredata da eventuale motivazione della scelta della procedura d'affidamento.

La CUC, unitamente al proprio parere circa la procedura di scelta del contraente, comunica al RUP il Cig e il CUP.

Il RUP poi procede all'affidamento diretto.

e) procedure di affidamento in economia di forniture in amministrazione diretta (ove non è necessario il CIG) se il prodotto non è presente in MEPA/CONSIP/INTERCENT o , dopo aver effettuato eventuale RdO risulti più conveniente.

Il RUP comunica alla CUC il fornitore alternativo con il corredo della necessaria motivazione giustificativa della convenienza.

La CUC comunica al RUP l'assenso all'acquisto, poi il RUP procede all'acquisto.

Copparo, novembre 2014

PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA COMMITTENZA

INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di analizzare la situazione del servizio appalti lavori, beni e servizi dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e di sottoporre all'attenzione un progetto di costituzione dell'Ufficio che provveda all'acquisizione di beni, servizi e forniture nell'ambito dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Contesto territoriale

I Comuni coinvolti nel progetto sono:

I dati relativi agli abitanti dei Comuni sono:

Comune	Abitanti al 31.12.2012
COPPARO	16.943
BERRA	5088
JOLANDA	3016
FORMIGNANA	2802
TRESIGALLO	4553
RO	3380
TOTALE	35.782

Analisi dell'attuale organico

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

Nell'Unione prestano servizio n. 64 dipendenti, ivi inclusi n. 4 dipendenti in comando e n. 1 a tempo determinato, distribuiti in sette aree ridotte a cinque dal 1 dicembre 2014.

Attualmente ciascun Responsabile di Area si occupa degli affidamenti lavori forniture servizi nei settori di competenza.

COMUNE DI COPPARO

Nel Comune di Copparo prestano servizio n. 69 unità a tempo indeterminato, n.1 a tempo determinato oltre il Segretario Comunale.

I dipendenti sono distribuiti nei seguenti Settori ed in una Area:

Settore Segreteria, Settore Ragioneria, Settore Cultura ed Area Tecnica.

Attualmente i dipendenti che si occupano di affidamenti lavori forniture e servizi sono:

ufficio economato per gli acquisti di beni, l'Area Tecnica per i lavori pubblici, ciascun responsabile di Settore ed Area per i servizi.

COMUNE DI BERRA

Nel Comune di Berra prestano servizio n. 23 unità a tempo indeterminato.

I dipendenti sono distribuiti nei Settori Affari generali, Settore Economico Finanziario Servizi Demografici, Servizi Sociali e Servizi Tecnici.

Attualmente ciascun Responsabile si occupa degli affidamenti lavori forniture servizi nei settori di competenza.

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Nel Comune di Jolanda prestano servizio n. 16 unità a tempo indeterminato, oltre il Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Ro, Formignana e Tresigallo.

I dipendenti sono distribuiti nei seguenti Settori ed in una Area :

Settore Amministrativo / Demografico, Settore Economico finanziario, Area Tecnica.

Attualmente ciascun responsabile si occupa degli affidamenti lavori forniture servizi nei settori di competenza.

COMUNE DI FORMIGNANA

Nel Comune di Formignana prestano servizio n. 12 unità a tempo indeterminato, I dipendenti sono distribuiti nei seguenti Settori ed in una Area:

Settore Affari Generali, Servizi Finanziari , Area Tecnica.

Attualmente ciascun responsabile si occupa degli affidamenti lavori forniture servizi nei settori di competenza .

COMUNE DI TRESIGALLO

Nel Comune di Tresigallo prestano servizio n. 24 unità a tempo indeterminato ed un'APO a tempo determinato, distribuiti nei Settori Affari Generali, Servizi Finanziari e Area Tecnica.

Attualmente ciascun responsabile si occupa degli affidamenti lavori forniture servizi di competenza.

COMUNE DI RO

Nel Comune di Ro prestano servizio n. 12 unità a tempo indeterminato, di cui 3 in comando all'Unione.

I dipendenti sono distribuiti nei Settori Affari Generali, Servizi Finanziari e Area Tecnica.

Attualmente ciascun responsabile si occupa degli affidamenti lavori forniture servizi nei Settori di competenza.

Ambito territoriale e struttura operativa

Si propone di costituire all'interno dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, nell'ambito dell'Area Affari generali che confluirà dell'Area Amministrativa, un Ufficio Unico a cui attribuire le funzioni di Centrale Unica di committenza con Sede presso gli uffici dell'Unione.

La centrale Unica di committenza opera avvalendosi delle seguenti figure professionali:

- N. 1 dipendente categoria D o D3.

Tale dipendente sarà individuato tra i dipendenti dei Comuni dell'Unione tra tutti i dipendenti dell'Unione e dei Comuni dell'Unione inquadrati nella categoria D o D3 .

Sarà data priorità alle domande da parte provenienti dai dipendenti di categoria D titolari di posizione organizzativa.

- N. 1 dipendente che sarà individuato tra i dipendenti dell'Unione e dei Comuni dell'Unione svolgerà le funzioni di vice.

Dotazione mezzi ed attrezzature

La Giunta dell'Unione individuerà con apposito atto la localizzazione dell'Ufficio della Centrale Unica Committenza .

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA ED IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI
DI COMPETENZA**

L'anno duemilaquattordici il giorno del mese di con la presente privata
scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

I COMUNI DI:

COMUNE DI COPPARO: rappresentato dal Vice Sindaco Martina Berneschi, nata a Ferrara il 16 aprile 1989 ,domiciliata per la carica presso la sede comunale, Via Roma n. 28 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. xx del gg.mm.aaaa (codice fiscale 00053930384);

COMUNE DI BERRA: rappresentato dal Sindaco Sig. **Erik Zaghini**, nato a Copparo (FE) il 12.04.1977 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via 2 febbraio n. 23 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. xx del gg.mm.aaaa (codice fiscale 00308420389);

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA rappresentato dal Sindaco Sig.ra **Elisa Trombin**, nata a Copparo (FE) l'01.08.1973, domiciliata per la carica presso la sede comunale, P.zza Unità d'Italia n. 5 la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. xx del gg.mm.aaaa (codice fiscale 00313290389);

COMUNE DI FORMIGNANA rappresentato dal Sindaco Sig. **Marco Ferrari**, nato a Formignana (FE) l'11/11/1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Vittoria n. 29, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. xx del gg.mm.aaaa (codice fiscale 00229710389);

COMUNE DI TRESIGALLO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Dario Barbieri**, nato a Tresigallo (FE) il 21.02.1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Italia n. 27, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. xx del gg.mm.aaaa (codice fiscale 00207100389);

COMUNE DI RO: rappresentato dal Sindaco Sig. **Antonio Giannini**, nato a Ferrara l'01.07.1977, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Libertà n. 1 la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. xx del gg.mm.aaaa (codice fiscale 00119840387);

E

L'UNIONE TERRE E FIUMI costituita con atto Rep. 66385 in data 01.12.2009 Racc. 12.025 a rogito notaio Trevisani Felice, rappresentata dal Presidente Sindaco **Sig. Nicola Rossi** nato a Copparo il 26 aprile 1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Via Mazzini n. 47 Copparo (FE) il quale agisce in nome e per conto dell'Ente

che rappresenta in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. XX del gg.mm.aaaa (P.IVA – CF: 01801760388).

PREMESSO:

-che i Comuni di Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo fanno parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell'art. 6 della Legge della regione Emilia Romagna n. 21 del 21.12.2012 ed, insieme ai Comuni di Berra e Copparo (aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti) con atto costitutivo sottoscritto in data 01/12/2009 rep. n. 66385, registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n. 9432 serie 1T, hanno costituito l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;

-che la stipula della presente convenzione viene posta in essere per la costituzione presso l'Unione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e per il conferimento, da parte dei Comuni, delle funzioni, compiti e attività di competenza;

-che tutti i Comuni aderenti all'Unione Terre e Fiumi hanno espresso la volontà di gestire in forma unificata la Centrale Unica di Committenza, mediante conferimento all'Unione, delle relative attività e servizi, con l'approvazione delle deliberazioni consiliari soprarichiamate, tutte immediatamente eseguibili;

-che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione, ha per scopo la costituzione presso l'Unione della Centrale Unica di Committenza (CUC) ed il conferimento da parte dei Comuni delle attività e servizi di competenza.

2. La gestione unificata delle attività e servizi conferiti alla Centrale Unica di Committenza persegue l'obiettivo della gestione ottimale e del controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, assicurando l'unicità della conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE ATTIVITA' E SERVIZI CONFERITI

1. La C.U.C. ha il compito di gestire per conto degli enti firmatari gli appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di affidamento degli incarichi di progettazione, e la fornitura di beni, svolgendo le seguenti procedure di gara, nei termini stabiliti dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i.:

- procedure negoziate, previa gara ufficiosa, per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi;
- procedure di gare aperte e ristrette, sia sotto soglia che sopra soglia comunitaria da esperire con le modalità previste dal d.lgs 163/06 e s.m.i..

-affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro per i Comuni inferiori ai 10.000 abitanti ai sensi dell'art. 125 d. lgs n. 267/2000 secondo le disposizioni del Regolamento in economia di lavori servizi e forniture di ciascun Ente.

2. La CUC ha inoltre il compito di fornire supporto e consulenza ai Comuni ed all'Unione per le eventuali procedure di appalti ed acquisti rimasti in capo ai Comuni.

3. Gli enti firmatari possono con apposito atto affidare alla CUC il compito di gestire tutta la procedura di acquisizione beni, servizi e lavori previa assegnazione dei fondi necessari.

4. Gli enti firmatari possono conferire alla CUC altre procedure di appalto compatibilmente con il carico di lavoro dell'ufficio unificato.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. Fermo restando la responsabilità diretta del Responsabile Unico del Procedimento di cui al d.lgs.n. 163/2006 e s.m.i. nominato da ogni singolo Comune , il Responsabile della CUC è responsabile ai sensi della legge n. 241/1990 dell'istruttoria di gara relativamente agli appalti di lavori, forniture e servizi .

2. La CUC cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

-collabora con gli enti aderenti alla redazione della parte amministrativa del capitolato prestazionale ed alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto qualunque sia la forma;

-collabora alla redazione della determina a contrarre (ex art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.);

-concorda con gli enti aderenti la procedura di gara per la scelta del contraente;

-predispone, sottoscrive, pubblica ed approva con apposita determinazione, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere di invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;

- provvede al pagamento verso l'ANAC ;

- presiede e nomina le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;

- redige e sottoscrive i verbali di gara;

-redige e sottoscrive la determinazione di aggiudicazione provvisoria e quella definitiva per i Comuni che richiedano;

-redige gli schemi di contratto previa verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatarie, contratti che verranno però stipulati dai singoli Enti;

-redige tutti gli atti e provvede agli adempimenti di competenza riguardanti l'intera procedura negoziale;

-cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

-cura la trasmissione al SITAR (Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna) dei documenti richiesti, collabora con il RUP degli enti nella gestione dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) nonché nella gestione del monitoraggio delle OO:PP: di cui al d. lgs n. 229/2011.

3. Terminata la procedura di aggiudicazione, la CUC, rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, unitamente al verbale ed alla determinazione di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

4. La CUC effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti.

5. La CUC ha inoltre il compito di creare l'elenco ufficiale degli operatori economici che abbiano inoltrato richiesta di inserimento ad ogni singolo Comune (ex art. 45 del d.lgs 163/2006).

ART. 4 – ATTIVITA' CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DEGLI ENTI ADERENTI

1. Restano in capo ai singoli enti:

- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 d.lgs 163/2006;

- le attività di individuazione delle opere da realizzare;

- l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;

- l'adozione della determina a contrarre (ex art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.);

- la determina di aggiudicazione definitiva (per i Comuni che non intendano affidare incarico alla CUC);
 - la stipula del contratto;
 - l'affidamento della direzione dei lavori e gli incarichi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo dei lavori che non siano già stati oggetto di affidamento unitamente alle prestazioni professionali per la progettazione;
 - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori ed al collaudo delle opere eseguite.
2. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della CUC, così come definiti all'art.3.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione firmatari della presente convenzione.
2. La sede del C.U.C. è presso la sede stabilita dalla Giunta dell'Unione Terre e Fiumi con apposito atto.

ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di pianificazione secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

ART. 7 – PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce l'effettiva dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art 38 dello Statuto l'Unione ha una sua dotazione organica e può avvalersi del personale comandato dai Comuni.
3. In particolare, La Giunta dell'Unione, sulla base della programmazione effettuata da parte dei singoli Enti, approva annualmente, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il Programma dei fabbisogni di beni e dei servizi ed il Programma dei lavori che la Centrale Unica di Committenza dovrà attuare nell'interesse dei Comuni aderenti. Il Programma dei fabbisogni di beni e servizi ed il Programma dei lavori sono proposti alla Giunta dell'Unione dal Servizio di gestione della Centrale Unica di Committenza che li redige sulla base degli elenchi ricevuti dai Comuni aderenti e dall'Unione entro il 10 settembre di ciascun anno. I Programmi definiscono con chiarezza le procedure da gestire in forma aggregata, in quanto riferite all'acquisizione di beni e servizi omogenei ed accorpabili in un unico affidamento e l'ordine di priorità dei diversi interventi, ivi compresi gli appalti per i quali la centrale Unica di Committenza svolge il ruolo di committenza ausiliaria. Il Servizio di gestione della *Centrale Unica di Committenza*, una volta approvata la programmazione annuale delle acquisizioni da parte della Giunta dell'Unione:
- richiede – se necessario - l'intervento degli esperti per materia, operanti presso i Comuni aderenti o presso l'Unione, a seconda dell'oggetto e della complessità della procedura di gara da realizzare;
 - si coordina con il Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna acquisizione, individuato all'interno dei Comuni o dell'Unione, per ogni fase di propria competenza.

Inoltre i singoli Comuni trasmettono alla Centrale Unica i programmi triennali delle opere pubbliche e gli elenchi annuali per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

ART. 8 – DURATA E RECESSO

1. La durata della convenzione corrisponde alla durata dell'Unione .
2. Le funzioni gestite in forma associata hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione da della presente convenzione.
3. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.
3. I contributi all' ANAC saranno a carico dell'Ente per il quale la CUC sta svolgendo la gara, che provvederà a trasferire i relativi importi all'Unione.
4. Particolari spese, servizi resi ,progetti od iniziative d'interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, saranno addebitate dall'Unione al Comune richiedente.

ART. 10 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Terre e Fiumi per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le attività ed i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D.Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio unificato conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI COPPARO II VICE Sindaco

(in data.....)

Martina Berneschi

COMUNE DI BERRA II Sindaco

(in data.....)

Erik Zaghini

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA II Sindaco

(in data.....)

Elisa Trombin

COMUNE DI TRESIGALLO II Sindaco

(in data.....)

Dario Barbieri

COMUNE DI FORMIGNANA II Sindaco

(in data.....)

Marco Ferrari

COMUNE DI RO II Sindaco

(in data.....)

Antonio Giannini

UNIONE TERRE E FIUMI II Presidente

(in data.....)

Nicola Rossi
